

ORIGINALE/ORIGINÈL



COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINCIA DI TRENTO

COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINZIA DE TRENTO

UNITÀ ORGANIZZATIVA / UNITÀ ORGANISATIVA:

SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI
SERVIJES LINGUISTICS E CULTUREÌ

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO /

1.3.2.2.999

PIAN DI CONC FINANZIÈL:

2234/6

CAPITOLO / CAPITOL:

dott.ssa / d.ra Evelyn Bortolotti

RESPONSABILE / RESPONSABOLA

Determinazione N. **156** /2024
Determinazion N.

Assunta il **11/04/2024**
touta ai

OGGETTO: "Piano organico degli interventi di politica linguistica e culturale per l'anno 2024" (L.P. 6/2008). Incarico alla ditta GCore Comunicazione e Marketing di Genova per i servizi IT di mantenimento del sito web dell'Aisciuda Ladina www.aisciudaladina.it per l'anno 2024 (CIG B13208F63F)

SE TRATA: "Pian organich di intervenc de politica linguistica e culturèla per l'an 2024" (L.P. 6/2008). Encèria a la firma Gcore Comunicazione e Marketing de Genova per i servijes IT de mantegniment del sit web de l'Aisciuda Ladina www.aisciudaladina.it per l'an 2024 (CIG B13208F63F)

DETERMINAZIONE/DETERMINAZION N. 156/2024

OGGETTO: "Piano organico degli interventi di politica linguistica e culturale per l'anno 2024" (L.P. 6/2008). Incarico alla ditta GCore Comunicazione e Marketing di Genova per i servizi IT di mantenimento del sito web dell'Aisciuda Ladina www.aisciudaladina.it per l'anno 2024 (CIG B13208F63F)

**LA RESPONSABILE DELL'U.O.
DEI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI:**

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla "riforma istituzionale" in Trentino, che, all'art. 19, ha previsto il Comun General de Fascia (C.G.F.) quale nuovo ente esponenziale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.G.F. e ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.G.F. le prime funzioni amministrative secondo l'art. 8 della L.P. n. 3/2006 e s.m. a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l'art. 19 con cui è stato introdotto l'obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;
- il d.lgs. s. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- la L.R. 22/2015 e in particolare l'art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell'art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirol, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011;
- il "Codice degli Enti Locali" – (C.E.L.) sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n.2;
- il Regolamento di contabilità del Comun General de Fascia approvato dal Consei General con la deliberazione n.3/2020 del 23 aprile 2020;
- la deliberazione n. 4/2024 del 29 gennaio 2024, immediatamente esecutiva, con la quale il Consei General ha approvato il bilancio di previsione del C.G.F. per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026;
- il P.E.G. per gli anni 2024-2026, che il Consei de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con le deliberazioni n. 5/2024 del 29 gennaio 2024 immediatamente esecutiva;
- la deliberazione del Consei de Procura n. 63/2023 del 08/06/2023, esecutiva, con cui il Consei de Procura ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 contenente gli atti e le funzioni gestionali attribuite alla competenza delle Unità Organizzative dell'Ente e degli organi elettivi del Comun General de Fascia;

accertato che, in base a tali atti, l'adozione di questo provvedimento rientra nelle competenze gestionali affidate alla Responsabile dell'U.O. dei Servizi Linguistici e Culturali;

premesso che il Comun General de Fascia, in base rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettera b) e all'art. 3, comma 1 del suo statuto approvato con la L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, "persegue [...] la piena tutela e la promozione dell'identità, della lingua e della cultura ladina, promuovendo altresì il senso di appartenenza dei cittadini alla comunità ladina dolomitica nonché la promozione di ogni possibile forma e strumento per realizzare la reciproca comprensione con le persone non appartenenti alla popolazione ladina" e "cura gli interessi [della comunità insediata nella Valle di Fassa] e ne promuove lo sviluppo e la tutela secondo le finalità espresse all'articolo 2";

premesso che, con la deliberazione n. 25/2023 del 13 novembre 2023 il Consei General ha approvato il "Piano organico degli interventi di politica linguistica e culturale per l'anno 2024" previsto dall'art. 26 della succitata L.P. n. 6/2008 e s.m. e i. che, nella che, nella Sezione I.1.D" I.1.D: Prestige e acquisition planning: azioni di promozione linguistica sociale – Eventi identitari" prevede la realizzazione da parte del Comun general dell'Aisciuda ladina — festa del lengaz, che quest'anno si terrà nei mesi di aprile e maggio e verterà sul tema della toponomastica;

ricordato che su indicazione della Consulta Ladina con la determinazione n. 106/2020 di data 20.04.2020 la Responsabile di questi Servizi aveva affidato alla ditta Gcore Comunicazione e Marketing Srl, con sede a Genova (C.F. e P.IVA 01883740993) l'incarico per la realizzazione del sito web dell'Aisciuda Ladina – Festival del Lengaz www.aisciudaladina.it;

considerata ora l'esigenza di affidare il servizio IT per il mantenimento del medesimo sito per l'anno 2024;

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n.23, che detta disposizioni organizzative in materia contrattuale;

vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 in materia di appalti;

dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

dato atto che per i servizi IT e la manutenzione del sito per 12 mesi si considera necessario affidare il servizio oggetto del presente provvedimento alla stessa Ditta che lo ha realizzato e cioè la ditta Gcore Comunicazione e Marketing Srl, con

sede in Via XX Settembre 5/10, 16121 Genova, C.F. e P. Iva 01883740993, che per il servizio in oggetto ha presentato offerta per un importo di euro € 300,00 + IVA per così per complessivi euro 366,00, come risulta dal preventivo registrato al prot. 1912 di data 10/04/2024 e ritenuta congrua la spesa esposta sulla base dei prezzi di mercato;

vista dunque la documentazione presentata dalla ditta:

- preventivo prot. 1912 di data 10/04/2024;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non sussistenza di cause di esclusione di cui agli artt.93 e 94 del d.lgs. 36/2023, contenente anche la dichiarazione di conto corrente dedicato, prot. 1828 di data 05/04/2024;

vista altresì la documentazione acquisita d'ufficio e più precisamente:

- DURC protocollo INAIL_43241565 con scadenza validità 02/08/2024 (prot. 1911 del 10/04/2024);
- Annotazioni riservate da parte di ANAC (prot. 1927 dell'11/04/2024);

visto l'art.52 del d.lgs. 36/2023, che ha previsto tra l'altro che

"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";

visto l'articolo 1, commi 52 e 53 della legge 190/2012;

visto l'art.83, comma 3, lett. e) del d.lgs. 159/2011, e dato atto che la documentazione antimafia non è richiesta per contratti di importo inferiore ad euro 150.000,00;

considerato che l'importo della fornitura risulta essere inferiore a euro 140.000 e che pertanto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 36/2023 è ammesso l'affidamento diretto con il soggetto ritenuto idoneo in possesso di documentate esperienze pregresse;

ritenuto che ai sensi dell'art. 48 co. 2 del d.lgs. n. 36/2023 non sussiste un interesse transfrontaliero certo a interpellare operatori economici aventi sede all'estero, considerata la natura e l'importo del servizio;

considerato quanto stabilito dall'articolo 19-ter della L.P. 2/2016 e dalle linee guida della Provincia Autonoma di Trento approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 307/2020 in tema di applicazione del principio di rotazione;

visto l'art. 1, comma 130, della l. 145/2018 che modifica l'art. 1, comma 450, l. 296/2006 prevede che per gli acquisti di importo inferiore ad euro 5.000 non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, nonché l'art. 36 ter 1 comma 6 della legge provinciale 23/1990, come modificato dalla L.P. 1/2019 che ha previsto la possibilità di non utilizzo del mercato elettronico per importi inferiori a euro 5.000;

ritenuto che sussistano tutte le condizioni per affidare a trattativa diretta, ai sensi del citato comma 1 dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023, la fornitura in argomento alla ditta Gcore Comunicazione e Marketing Srl, con sede in Via XX Settembre 5/10, 16121 Genova, C.F. e P. Iva 01883740993;

precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento oggetto del presente provvedimento non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione della fornitura in argomento, in considerazione del ridotto valore economico della stessa e in quanto il pagamento avverrà in unica soluzione, a fornitura avvenuta e verifica di idoneità della stessa;

Visto il d.lgs. 118/2011 – e in particolare l'art. 56 – e l'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011;

ritenuto di nominare RUP del contratto oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 5 ter della L.P. 2/2016 e dell'art. 15, co. 3 del d.lgs. 36/2023 , la dott.ssa Evelyn Bortolotti, responsabile dell'U.O. dei Servizi linguistici e culturali;

precisato infine che:

- per l'incarico in oggetto è stato acquisito il CIG B13208F63F;
- il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
- la ditta e i professionisti incaricati dal Comun General de Fascia devono rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e il codice di comportamento dell'Ente approvato dal Conseil de Procure con deliberazione n. 1 dd. 12/01/2023;

verificata infine la disponibilità di fondi sul Capitolo 2234 art. 6 (cod. p.c.f. 1.3.2.2.999) del corrente bilancio;

D E T E R M I N A:

1. di affidare per le ragioni esplicitate in premessa alla ditta Gcore Comunicazione e Marketing Srl, con sede in Via XX Settembre 5/10, 16121 Genova, C.F. e P. Iva 01883740993 i servizi IT di mantenimento del sito web dell'Aisciuda Ladina www.aisciudaladina.it per l'anno 2024 alle condizioni del preventivo preventivo registrato al prot. 1912 di data 10/04/2024, per un importo pari a euro 300,00 oltre IVA di legge, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
3. di impegnare sul capitolo 2234 art. 6 (cod. p.c.f. 1.3.2.2.999) la somma di euro 366,00 (IVA 22% inclusa) imputandola in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica all'esercizio 2024;
4. di ricordare che la prestazione in oggetto sarà liquidata a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica intestata a Comun General de Fascia, Strada di Pré de gejìa, 2, 38036 San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, C.F. 91016380221 - P.IVA 02191120225, codice univoco UFUXRQ, CIG: B13208F63F;
5. di nominare RUP del contratto oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 5 ter della L.P. 2/2016 e dell'art. 15, co. 3 del d.lgs. 36/2023 , la dott.ssa Evelyn Bortolotti, responsabile dell'U.O. dei Servizi linguistici e culturali;
6. di trasmettere questa Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario affinché registri l'impegno di spesa ed esprima su di esso il visto di regolarità contabile al quale è subordinata la sua efficacia, ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 03/05/2018, n. 2 e degli artt. 5, e 22, 2° comma del vigente Regolamento di contabilità.

Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24/11/1971, n. 1199;
- per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, 11/04/2024

**LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
LA RESPONSABOLA DE L'UNITÀ ORGANISATIVA**

- dott.ssa/d.ra Evelyn Bortolotti –

Firmato digitalmente/Con sotscrizion digitèla